

Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro

Sezione 1 - Disposizioni

Art. 1. Ambito ed obiettivo dei Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro

1. I Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) sono definiti sulla base dei criteri e delle indicazioni del “Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013” (Masterplan 2007-2013), adottato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 837 del 18 Novembre 2008.
2. I LEP definiscono il livello minimo - declinato in requisiti, output ed indicatori quantitativi e qualitativi – che i soggetti costituenti il sistema regionale dei servizi per il lavoro del Lazio devono assicurare nell’esercizio delle prestazioni rese ai diversi destinatari delle loro attività.
3. Le schede sinottiche e gli altri testi allegati nella Sezione 2, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Art. 2. Prestazioni erogate dal sistema regionale dei servizi per il lavoro

1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro eroga le prestazioni individuate sulla base di specifiche previsioni normative o atti di programmazione nazionali o regionali.
2. Le prestazioni connesse a specifiche previsioni normative nazionali sono definite prestazioni esigibili dai destinatari dei servizi per il lavoro.
3. Le prestazioni connesse a specifiche previsioni normative o atti di programmazione di rilievo regionale sono definite prestazioni da garantire ai destinatari dei servizi per il lavoro.

Art. 3. Articolazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro

1. Ai fini della definizione dei LEP, le prestazioni erogate dal sistema regionale dei servizi per il lavoro sono:
 - a. ricondotte a funzioni;
 - b. declinate rispetto ai diversi destinatari;
 - c. distinte in prestazioni “esigibili” e “da garantire”, secondo quanto previsto all’art. 2.

2. Le funzioni cui sono ricondotte le prestazioni dei servizi per il lavoro sono:
 - a. accesso e prima informazione;
 - b. orientamento di primo livello;
 - c. orientamento specialistico (che include l’attività di consulenza all’autoimpiego e alla creazione di impresa);
 - d. incrocio domanda/offerta (che include l’attività di preselezione);
 - e. accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro (include le misure di formazione/riqualificazione e di integrazione professionale, tra cui i tirocini e le work experiences);
 - f. servizi per le imprese.

3. I destinatari delle prestazioni dei servizi per il lavoro sono:
 - a. i soggetti immediatamente disponibili al lavoro;
 - b. i soggetti percettori di ammortizzatori sociali;
 - c. i soggetti disoccupati con disabilità;
 - d. i giovani in diritto – dovere di istruzione/formazione professionale.

4. Sono inoltre destinatari delle prestazioni dei servizi per il lavoro imprese, datori di lavoro, altri soggetti economici.

Art. 4. Elementi identificativi dei LEP

1. Il livello essenziale della prestazione, nell'ambito di ogni singola funzione, è individuato dall'insieme degli elementi identificati e descritti nelle schede sinottiche allegate a questo documento nella Sezione 2, comprensivi di requisiti, output e indicatori di misurazione.
2. I LEP sono uniformemente assicurati sull'intero territorio regionale, a seguito del processo di implementazione individuato all'art. 6.
3. I LEP sono sottoposti a costante aggiornamento e verifica, con le modalità individuate all'articolo 7.

Art. 5. Obbligatorietà dei LEP

1. I LEP sono vincolanti per la Regione e per le Province, soggetti responsabili dell'attuazione del Masterplan 2007-2013 e del sistema regionale dei servizi per il lavoro.
2. Gli atti di indirizzo e regolazione della Regione e gli atti di organizzazione e gestione delle Province relativi ai servizi per il lavoro nonché le prestazioni erogate dai Centri per l'impiego devono assumere a riferimento i LEP ed il grado di vincolo del comma 1.
3. I LEP sono, inoltre, vincolanti per i soggetti, pubblici e privati, terzi rispetto ai Centri per l'Impiego, operanti in regime di accreditamento regionale sulla base di convenzione con le Province.

Art. 6. Implementazione dei LEP

1. I LEP sono resi disponibili dalle Province e dai loro Centri per l'impiego sulla base di quanto previsto dal Masterplan 2007-2013.
2. I soggetti di cui all'art.5, c. 3, devono assicurare il pieno rispetto dei LEP sia per l'accesso all'accreditamento sia nell'esercizio delle attività svolte in convenzione con le Province.

3. Il processo di implementazione del Masterplan 2007-2013 e le relative attività di monitoraggio sono dirette alla realizzazione di quanto previsto ai commi precedenti.
4. Ai fini del comma 1 possono essere sottoscritti accordi operativi fra la Regione e le Province.

Art. 7. Manutenzione dei LEP

1. I LEP possono essere modificati, aggiornati ed integrati con le stesse modalità impiegate per la loro adozione.

Sezione 2 – Allegati

- A. Repertorio dei Livelli Essenziali delle Prestazioni del sistema regionale dei Servizi per il Lavoro - Premessa metodologica e glossario.
- B. Quadro della normativa nazionale.
- C. Quadro della normativa regionale e dei principali documenti di indirizzo e programmazione territoriali.
- D. Tabelle descrittive dei LEP, declinate per singole prestazioni ricondotte a funzioni dei servizi per il lavoro:
 - 1. Prestazioni esigibili
 - i. scheda descrittiva della funzione ACCESSO E PRIMA INFORMAZIONE;
 - ii. scheda descrittiva della funzione ORIENTAMENTO DI PRIMO LIVELLO;
 - iii. scheda descrittiva della funzione ORIENTAMENTO¹ SPECIALISTICO;
 - iv. scheda descrittiva della funzione ACCESSO AI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO;
 - v. scheda descrittiva della funzione INCROCIO DOMANDA-OFFERTA²;
 - vi. scheda descrittiva della funzione SERVIZI PER LE IMPRESE³;
 - 2. Prestazioni da garantire:
 - i. scheda descrittiva delle funzioni "Prestazioni rivolte al target: DONNE";
 - ii. scheda descrittiva delle funzioni "Prestazioni rivolte al target: LAVORATORI ATIPICI";
 - iii. scheda descrittiva delle funzioni "Prestazioni rivolte al target: LAVORATORI IMMIGRATI";

¹ Include l'attività di consulenza all'autoimpiego e alla creazione di impresa.

² Include l'attività di preselezione.

³ Include le misure di formazione/riqualificazione e di integrazione professionale, tra cui i tirocini e le work experience.

iv. scheda descrittiva delle funzioni "Prestazioni rivolte al target:
LAVORATORI IRREGOLARI".



Allegato A -
Premessa Metodologi



Allegato B - Quadro
della normativa nazio



Allegato C -norme
_regionali_indirizzo_p



Allegato D - Tabelle
descrittive dei LEP.do